REGOLAMENTO (CEE) N. 3322/89 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1989

che stabilisce i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati degli ortofrutticoli numerosi importi espressi in ecu devono essere convertiti nella moneta nazionale di uno Stato membro;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1676/85, la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro dei suddetti importi espressi in ecu si effettua mediante i tassi di conversione agricoli vigenti al momento in cui avviene il fatto generatore dell'operazione in questione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85, per fatto generatore si intende il fatto attraverso cui è realizzato lo scopo economico dell'operazione, ma che si può tuttavia tener conto di un fatto generatore diverso, se il momento in cui lo scopo economico è realizzato non può essere preso in considerazione per motivi inerenti al settore e all'importo in causa;

considerando che, così come è precisato in seguito, ciò si verifica nel settore degli ortofrutticoli e che è necessario stabilire, per questo settore, il fatto generatore dell'insieme delle operazioni per le quali è necessaria la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro di un importo espresso in ecu; che è inoltre opportuno raggruppare tali disposizioni in un unico regolamento e abrogare in conseguenza le disposizioni analoghe del regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione, del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1374/89 [4], nonché del regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 [5];

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i satsuma, le clementine e le arance [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1123/89 [7], e del regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1124/89 [9], è concessa una compensazione finanziaria al trasformatore di questi prodotti, a condizione che esso paghi al produttore un prezzo minimo; che è difficile stabilire la data della trasformazione di ciascuna partita; che è quindi opportuno, per garantire l'uniforme applicazione di questo regime, fissare la data del fatto generatore del diritto alla compensazione finanziaria al primo giorno della campagna di commercializzazione per le arance, i mandarini, i satsuma e le clementine, nonché al 1° giugno e al 1° dicembre di ogni anno per i limoni; che, in virtù del legame esistente tra la compensazione finanziaria e il prezzo minimo pagato al produttore, il tasso di conversione applicabile a quest'ultimo deve essere identico a quello applicabile alla compensazione finanziaria;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69, il prezzo minimo per le arance, i mandarini, i satsuma e le clementine è uguale, per ciascun prodotto, al prezzo di ritiro più elevato vigente nei periodi di cospicui ritiri; che, conseguentemente, il tasso di conversione applicabile ai prezzi di ritiro dei prodotti in questione deve essere quello applicabile al prezzo minimo; che lo stesso vale per il tasso di conversione applicabile al prezzo minimo di vendita delle arance pigmentate ritirate dal mercato e destinate alle industrie di trasformazione, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2448/77 della Commissione [10], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 713/87 [11];

considerando che, per garantire un'uniforme applicazione del regime di ritiro nel settore degli ortofrutticoli e mantenere la gerarchia dei prezzi in tale settore, è opportuno fissare un fatto generatore anche per le operazioni d'intervento effettuate per i prodotti diversi dagli agrumi, nel quadro del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione

[1] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[2] GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.
[4] GU n. L 137 del 20. 5. 1989, pag. 26.
[5] GU n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 19.
[6] GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
[7] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 25.
[8] GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.
[9] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 28.
[10] GU n. L 285 del 9. 11. 1977, pag. 5.
[11] GU n. L 70 del 13. 3. 1987, pag. 21.

comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2); che in tal caso il fatto generatore può avvenire, per ciascuna campagna, il giorno dell'entrata in vigore dei prezzi di base e d'acquisto; che l'identico tasso deve essere applicabile alle spese di trasporto per la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato o acquistati dagli organismi d'intervento, di cui al regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2277/89 (4);

considerando che, per garantire un'omogeneità delle misure adottate a favore della commercializzazione degli agrumi, il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale della compensazione finanziaria instaurata dal regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1130/89 (6), deve essere quello applicabile nel quadro delle operazioni d'intervento e di trasformazione di cui sopra;

considerando l'opportunità che l'importo massimo annuo dell'aiuto al miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube, fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio (7), sia convertito in moneta nazionale in base al tasso di conversione agricolo valido il primo giorno di ciascuna campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il fatto generatore delle operazioni d'intervento effettuate in applicazione degli articoli 15, 15 bis, 15 ter, 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, durante una campagna di commercializzazione, avviene, per ciascun prodotto, il giorno dell'entrata in vigore dei prezzi di base e di acquisto di tale prodotto per la stessa campagna.

2. Tuttavia:

— il fatto generatore delle operazioni di cui al paragrafo 1 effettuate, per le arance, i mandarini, le clementine e i satsuma, durante una campagna di commercializzazione, avviene il 1° ottobre di tale campagna;

— il fatto generatore delle operazioni di cui al paragrafo 1 effettuate, per i limoni, fra il 1° dicembre di un anno e il 31 maggio dell'anno successivo, avviene il primo giorno di tale periodo.

3. Il tasso di conversione applicabile al prezzo minimo di vendita delle arance pigmentate ritirate dal mercato e destinate alle industrie di trasformazione in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1035/72, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2448/77, è il tasso di conversione agricolo vigente alla data determinata conformemente al paragrafo 2, primo trattino del presente articolo.

4. Il tasso di conversione applicabile alle aliquote forfettarie di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3247/81, ai fini del finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, delle spese relative alla distribuzione gratuita prevista dall'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72, è il tasso di conversione agricolo vigente alla data determinata conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 2

Il fatto generatore del diritto alla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2511/69 si considera avvenuto, per ciascun prodotto, il 1° ottobre della campagna di commercializzazione durante la quale il prodotto è commercializzato.

Articolo 3

1. Il fatto generatore del diritto alla compensazione finanziaria, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2601/69 per quanto riguarda le arance, i mandarini, i satsuma e le clementine, e all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 per quanto riguarda i limoni, si considera avvenuto:

— per le arance, i mandarini, le clementine e i satsuma, il 1° ottobre della campagna di commercializzazione in corso per i prodotti destinati alla trasformazione in succhi o, per quanto riguarda le clementine e i satsuma, alla trasformazione in segmenti in scatola, durante detta campagna;

— per i limoni, rispettivamente il 1° giugno e il 1° dicembre della campagna di commercializzazione in corso a seconda che si tratti di prodotti destinati alla trasformazione in succhi durante l'uno o l'altro dei periodi di detta campagna previsti all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1562/85.

2. Il tasso di conversione applicabile al prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69 è il tasso di conversione agricolo vigente:

— per le arance, i mandarini, le clementine e i satsuma, il 1° ottobre della campagna di commercializzazione in corso per i prodotti destinati alla trasformazione in succhi o, per quanto riguarda le clementine e i satsuma, alla trasformazione in segmenti in scatola durante detta campagna;

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.
(3) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 4.
(5) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.
(6) GU n. L 119 del 29. 4. 1989, pag. 22.
(7) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 6.

— per i limoni, rispettivamente il 1° giugno e il 1° dicembre della campagna di commercializzazione in corso a seconda che si tratti di prodotti destinati alla trasformazione in succhi durante l'uno o l'altro dei periodi di detta campagna previsti all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1562/85.

Articolo 4

Il tasso da applicare per la conversione annua in moneta nazionale dell'importo massimo per ettaro dell'aiuto al miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube, fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89, è il tasso di conversione agricolo valido il primo giorno della campagna di commercializzazione che inizia durante il periodo di riferimento, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2159/89.

Articolo 5

L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1562/85 e l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2159/89 sono abrogati.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72, a decorrere dal primo giorno della campagna di commercializzazione 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione